

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-7401 del 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto                     | Voltura alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 1917/2011 del 28/07/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Medicina (BO), via Bassa - foglio catastale 22, mapp. 149. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-7674 del 29/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dirigente adottante         | SALVATORE GANGEMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

**Oggetto: Voltura alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 1917/2011 del 28/07/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Medicina (BO), via Bassa - foglio catastale 22, mapp. 149.**

## **IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA**

### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs n. 190/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

### **Richiamati:**

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 103/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing. Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

### **Premesso che:**

- In data 28/07/2011, la Provincia di Bologna - Servizio Pianificazione Ambientale ha rilasciato, l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/2003, con Determinazione 1917/2011 del 28/07/2011 alla società L.A.C.ME. Soc. Agr. Coop. avente sede legale in comune di Medicina, Via Cuscini n. 27/A (c.f. 03930020379), per la costruzione e l’esercizio di un impianto produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Medicina, via Bassa (foglio 22 mappale 33 parte) ed opere connesse.
- Tale Autorizzazione Unica è stata successivamente volturata dalla Provincia di Bologna con Determinazione

Dirigenziale PG n.2749/2011 datata 16/11/2011 a favore della Società PV MEDICINA X Srl, avente sede legale in comune di con sede in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia, n. 10 (cf e p.iva 03133451207).

- In data 23/10/2025, con istanza di voltura congiunta<sup>1</sup>, le società PV MEDICINA X Srl (impresa cedente) e PRODUZIONE FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl (impresa subentrante) hanno richiesto ad ARPAE-AACM la volturazione dell'Autorizzazione Unica - Determinazione n° 1917/2011 del 28/07/2011 .

#### **Considerato che:**

- Nell'istanza di voltura sono stati allegati, in particolare, i seguenti documenti:
  - Atto di Fusione per incorporazione della Società PV MEDICINA X Srl nella Produzione Fotovoltaiche Pugliesi Srl, poi ridenominata, a seguito delle fusione, in PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, che subentra alla società incorporata in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi. L'atto di fusione è sottoscritto presso il notaio Marcello Giuliano Rep. 4280 del 12/09/2025 registrato a Milano il 16/09/2025 al n. 92131 serie IT.
  - Contratto di locazione relativo ai terreni interessati dall'area di impianto (fg 22, mapp 149 - a seguito di frazionamento del mappale 33 parte), tra il Locatore Sagitta SGR Spa e il Conduttore MEDICINA X Srl che assume la piena disponibilità dell'area di impianto fino al 31/08/2031. Tale contratto di locazione è stato sottoscritto in data 30/06/2021 a rogito del Notaio Carlo Munafò, Rep. n. 40549 - raccolta n. 21172, registrato a Varese il 07/07/2021 n.23617 serie IT.
- Nell'istanza di voltura congiunta la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione e a fornire le garanzie finanziarie da prestare a favore dell'Ente preposto ai fini della dismissione dell'impianto.
- Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 30/11/2025<sup>2</sup>. Pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto di voltura richiesto ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
- In data 06/10/2025, allegato all'istanza, la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 29/08/2025 e identificato con il seguente numero seriale: 01230673521248.
- La Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determina n. 1917/2011 del 28/07/2011.

**Valutato che** vi siano le condizioni per disporre la voltura dell'Autorizzazione Unica in oggetto a favore della Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, confermando tutti pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, assorbiti dal provvedimento finale.

#### **DETERMINA DI**

- **Volturare** l'Autorizzazione Unica Delibera con Determina Dirigenziale n. 1917/2011 del 28/07/2011, rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, avente sede legale in comune di Milano, Corso Italia n.13 - c.f e p.iva

<sup>1</sup> Istanza di voltura agli atti con PG n. 188354 del 23/10/2025 (pratica Sinadoc n. 33923/2025)

<sup>2</sup> Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot n. PR\_MIUTG\_0346803\_20251031 del 31/10/2025

10901431006; sono fatti salvi tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni ed altri atti di assenso assorbiti e sostituiti da detta Autorizzazione Unica, già intestata a società LA.C.ME Soc. Agr. Coop. Srl, poi volturata a PV MEDICINA X Srl.

- **Obbligare** la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Autorizzazione Unica Delibera n. 1917/2011 del 28/07/2011 che viene allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, una nuova fideiussione, bancaria o assicurativa, oppure aggiornare la polizza fideiussoria assicurativa n. 1961376 del 27/02/2023 di REVO Insurance Spa con durata dal 27/12/2022 al 27/12/2027 e ora riferita a PV MEDICINA X Srl.
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

### **Allegati**

Allegato A: Autorizzazione unica Determina della Provincia n. 1917/2011 del 28/07/2011 pg 127762/2011 e Voltura a favore di PV MEDICINA X Srl con Determina 2749/2011 datata 16/11/2011

per IL RESPONSABILE  
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA  
**Leonardo Palumbo**

L'INCARICO DI FUNZIONE  
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA  
**Salvatore Gangemi**<sup>3</sup>  
(atto firmato digitalmente)<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

<sup>4</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**ALLEGATO A**

**Autorizzazione unica Determina della Provincia n. 1917/2011 del 28/07/2011 pg 127762/2011 e Voltura a favore di PV MEDICINA X con Determina 2749/2011 datata 16/11/2011**



**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite conversione fotovoltaica, con capacità di generazione totale di 0,999 MWe, proposto dalla LA.C.ME SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA in un'area agricola del Comune di Medicina situata in Via Bassa, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003.

**II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

**Decisione**

- 1) autorizza<sup>1</sup> LA.C.ME. Soc. Agr. Coop. (P.I. 00678481201, sede legale a Medicina BO in via Cuscini, 27/A) alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica nominale complessiva di 0,999 MW sulle aree immobiliari censite al foglio 22, mappale 33 (parte) del registro catastale del Comune di Medicina (Bo) – su cui la ditta autorizzata vanta una disponibilità giuridica a pieno titolo di proprietà<sup>2</sup>, in conformità con le soluzioni tecniche dettagliate nel progetto approvato in via definitiva dalla Conferenza dei Servizi<sup>3</sup>, e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche, strutturali e gestionali compendiate nell'Allegato *sub A*)<sup>4</sup>, parte sostanziale ed integrante del

---

<sup>1</sup> L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

<sup>2</sup> Come da risultanze catastali agli atti del fascicolo.

<sup>3</sup> In data 17/5/2011 come da resoconto verbale P.G. 84805/2011.

<sup>4</sup> Estratto delle prescrizioni contenute nella Relazione tecnica di fine istruttoria (P.G. 124864 del 22/7/2011) stilata e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento Unico.

presente provvedimento, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dal D.Lgs. 28/2011 in caso di violazione di una più di esse<sup>5</sup> ;

- 2) dà atto che il presente provvedimento comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni, licenze ovvero pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, di seguito elencati, acquisiti dall'Autorità Procedente all'esito dei lavori istruttori della Conferenza dei Servizi, presso gli Enti e le Amministrazioni competenti, quali atti necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico complessivamente inteso, ovvero:
  - Parere conclusivo di conformità urbanistica, edilizia rilasciato dal Comune di Medicina<sup>6</sup>;
  - Parere tecnico favorevole condizionato del Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A.<sup>7</sup>;
- 3) stabilisce che la prestazione di una garanzia fidejussoria e i successivi rinnovi, a favore dell'U.O. Provinciale Energia sono richiesti a pena di decadenza dell'Autorizzazione Unica in oggetto
- 4) obbliga la ditta testé autorizzata ad ottemperare ai seguenti adempimenti ed obblighi amministrativi:
  - dare avvio<sup>8</sup> ai lavori entro sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sarà divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione tempestiva, entro il giorno successivo a quello dell'effettivo avvio, all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Settore Urbanistica del Comune di Medicina;
  - stipulare a favore della Provincia di Bologna e presentare alla competente U.O. Energia, nei tempi da quest'ultima assegnati, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di dismissione sopra stabilito<sup>9</sup>, apposita garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, in base ai criteri che verranno stabiliti con atto di Giunta. Detta fideiussione dovrà avere le seguenti caratteristiche:a) durata quinquennale;b)essere rinnovata almeno un anno prima della scadenza per ulteriori quinquenni fino all'effettiva dismissione dell'impianto; c)essere svincolata soltanto a seguito di espressa

---

<sup>5</sup>L'art. 44 del Decreto, rubricato "Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio", al comma 3 prevede che la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a un terzo dei valori minimo e massimo di cui ai commi 1 e 2, comunque non inferiore a euro 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1,2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria comunque spettante alle Regioni e agli Enti locali.

<sup>6</sup> In Conferenza dei Servizi in data 17/05/2011 Verbale P.G.84805/2011

<sup>7</sup> In Conferenza dei Servizi in data 17/05/2011 Verbale P.G.84805/2011, poi formalizzato con parere cartaceo in data 18/05/2011.

<sup>8</sup> Il termine di fine dei lavori, quale condizione di efficacia dell'A.U. (cfr. Parte III delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, par. 15, punto 5: "L'A.U. prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia") viene mutuato dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001(Testo Unico dell'Edilizia).

<sup>9</sup> L'obbligo fidejussorio da tempo consolidato nel diritto pretorio e preconizzato nella Guida tecnico-amministrativa per l'autorizzazione degli impianti F.E.R. approvata dalla Giunta Provinciale di Bologna con Deliberazione n. 295/2009, è ora sancito nel par. 14. lett. j) delle Linee Guida Nazionali (D.M. Svil.Econ. 10.09.2010).

autorizzazione da parte dell'U.O. Provinciale Energia su specifica richiesta della ditta; d) essere escutibile a prima richiesta;

- consegnare i lavori entro il termine massimo di tre anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, certificando di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche descritte nel progetto definitivo nonché di tutte le prescrizioni strutturali riportate nell'Allegato sub A), pena la decadenza degli effetti della medesima A.U.;
  - mettere in esercizio l'impianto fotovoltaico ovvero effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria mensile di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
  - segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con la competente Amministrazione Provinciale l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
  - trasmettere all'U.O. Energia, appena possibile, copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici;
  - comunicare tempestivamente al Responsabile dell'U.O. Energia, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo alle rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione<sup>10</sup> secondo le indicazioni contenute nel Piano di dismissione allegato agli elaborati progettuali;
- 5) subordina l'efficacia della presente A.U. nella parte strettamente relativa all'esercizio dell'impianto, al perfezionamento degli adempimenti fiscali prescritti dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'intera produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile verrà totalmente immessa nella rete di distribuzione nazionale<sup>11</sup>;

---

<sup>10</sup> Fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del T.U. delle Disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici n.1775/1933 e s.m.i.

<sup>11</sup> In particolare, la ditta dovrà presentare apposita "comunicazione" di officina elettrica al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 53bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 504/1995. Si segnala che la legge finanziaria per l'anno 2006 (L. n. 266/2005), all'art. 1, comma 423, fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa, definisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione del gestore dell'impianto per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Il comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 lascia impregiudicato l'obbligo della ditta intestataria dell'A.U. al pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e s.m.i.

- 6) dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento di A.U. all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale<sup>12</sup>;
- 7) dà atto che avverso tale atto autorizzativo gli eventuali soggetti interessati possono esperire ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

A tutt'oggi<sup>13</sup> l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003<sup>14</sup> assoggetta, in via di principio, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite conversione fotovoltaica aventi una potenza elettrica nominale superiore a 20 kW, ad un procedimento unificato di competenza delle Regioni o delle Province a ciò espressamente delegate, che si svolge per mezzo di una Conferenza dei Servizi utile ad assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e si conclude con il rilascio di un provvedimento espresso - cosiddetto di Autorizzazione Unica – a cura dell'Autorità procedente, destinato a sostituire il permesso a costruire ed ogni altra autorizzazione, concessione,

---

<sup>12</sup> Le Linee Guida nazionali, in vigore dallo scorso 3 ottobre, nella Parte I, punto 6.2, obbligano puntualmente le Regioni e le Province delegate a rendere pubblici, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

<sup>13</sup> Nell'ottica di una più compiuta semplificazione delle procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, già accennata con la L. n. 244/2007 (meglio nota come legge finanziaria 2008), la Legge Comunitaria 2009 (L. n. 96/2010), all'art. 17, comma 1, lett. d), dispone espressamente che nella predisposizione dell'imminente D.Lgs. di attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23/04/2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo italiano si attenga ad una serie di "principi e criteri direttivi", tra cui quello relativo all'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui agli artt. 22 e 23 del succitato Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e ove possibile della comunicazione di attività edilizia libera, degli impianti per la produzione di energia elettrica aventi capacità di generazione non superiore a 1 MW elettrico, salva la facoltà del proponente di optare per il procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di competenza delle Regioni o delle Province delegate

<sup>14</sup> Come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 161, della legge finanziaria 2008 che ha sancito con la Tabella A per ciascuna categoria di impianti F.E.R., soglie differenziate di capacità di generazione - eolica 60 kW, solare fotovoltaica 20 kW, idraulica 100 kW, biomasse 200 kW, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas 250 kW – al di sotto delle quali gli interventi di realizzazione, a cura dei soggetti proponenti, soggiacciono a denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ovvero a mera comunicazione di attività edilizia libera (cfr. paragrafi 11 e 12 della parte II delle Linee Guida nazionali), fatto comunque salvo il potere governativo di stabilire soglie di capacità di generazione superiori. Il nuovo comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone infatti che "all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A allegata al presente Decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della D.I.A. di cui agli artt. 22-23 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni".

nulla osta e ogni atto di assenso comunque denominato, di competenza degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte<sup>15</sup>.

Al fine di garantire la contiguità di tali procedure autorizzative con gli interessi del territorio, il legislatore regionale sin dal 2004<sup>16</sup> ha individuato le Amministrazioni Provinciali quali uniche Autorità competenti al rilascio delle A.U. all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte convenzionale e rinnovabile la cui potenza termica si attesti al di sotto dei 50 MW e, in sede di recepimento parziale delle Linee Guida Nazionali, la stessa Assemblea legislativa ha qualificato le aree non idonee alla localizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici, stabilendo altresì una serie di limiti sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree.

In virtù della disposizione che disciplina l'entrata in vigore del nuovo provvedimento regionale per tutti i procedimenti unici relativi a progetti di impianti fotovoltaici da installare in aree agricole che risultino formalmente avviati presso l'Autorità Procedente in data successiva al 6 dicembre 2010, LACME non soggiace ai nuovi criteri localizzativi avendo presentato, lo stesso giorno<sup>17</sup>, all'U.O. Energia del Servizio di Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna, formale e regolare istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra con capacità di generazione superiore a 20 kWe, esattamente pari a 0,999 MWe, su terreni censiti catastalmente al foglio 22, mappale 33 parte, del Comune di Medicina, rientranti nella propria disponibilità giuridica a titolo di proprietà

Per quanto attiene la connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, essa avverrà mediante collegamento diretto all'esistente rete elettrica senza necessità di procedere alla costruzione di ulteriori infrastrutture di connessione<sup>18</sup>, per la localizzazione dell'impianto non si necessita di variante allo strumento urbanistico vigente, data anche la conformità, a monte, con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Complessivamente, le valutazioni effettuate dai membri della Conferenza non hanno evidenziato elementi ostativi alla realizzazione del progetto del nuovo impianto e tutte le criticità individuate nel caso di specie sono state risolte concordemente dai membri della Conferenza con l'apposizione di specifiche prescrizioni tecniche (trasposte nell'Allegato sub A), il cui rispetto costituisce condizione di efficacia del presente atto di Autorizzazione Unica.

I nulla osta, le autorizzazioni ed i pareri acquisiti in itinere dall'Autorità procedente presso i soggetti istituzionali competenti, si intendono assorbiti e sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica, fermo restando che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto dovranno avvenire nel rispetto tassativo di tutte le prescrizioni

---

<sup>15</sup> Cfr. art. 16, comma 2, lett. b) della L.R. n. 26/2004 e il par. 15, punto 1, della Parte III delle Linee Guida Nazionali.

<sup>16</sup> Così l'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 26/2004.

<sup>17</sup> P.G.196345 del 06/12/2010

<sup>18</sup> Come da P.G. 33088 del 01/03/2011 e P.G. 27591/2011 e comprovato dal preventivo di connessione ENEL T0184683

formalizzate nei pareri e negli altri atti di assenso espressi dalle Autorità che hanno preso parte ai lavori della Conferenza dei Servizi, nonché di tutte le altre condizioni tecniche discrezionalmente apposte dal Responsabile dell'U.O. Energia in ragione della prassi amministrativa, delle caratteristiche tecniche dell'impianto e del quadro normativo in essere.

La validità del presente provvedimento è subordinata non solo alla permanenza della disponibilità giuridica delle aree in capo alla ditta LACME o eventuali subentranti, ma altresì al rispetto della tempistica per l'avvio dei lavori, che non deve eccedere i sei mesi dal momento in cui il presente atto autorizzativo è divenuto inoppugnabile. Sempre a pena di decadenza, LACME deve rispettare il termine massimo per la consegna dei lavori, di tre anni dalla data di rilascio del presente titolo.

Si evidenzia, infatti, che al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, il legislatore regionale ha inteso colpire<sup>19</sup> i soggetti titolari di autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciati tanto dalla Regione quanto dagli Enti locali delegati, con una sanzione amministrativa pecuniaria, da applicarsi sul ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto ovvero effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, sancendo altresì<sup>20</sup> la decadenza dell'atto autorizzativo qualora il titolare dell'A.U. non comunichi alle Amministrazioni competenti, Provinciale e Comunale, di aver intrapreso la realizzazione delle opere, principali e connesse, al massimo entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento autorizzativo sia divenuto inoppugnabile *in re ipsa*.

LA.C.ME. Soc.Agr. Coop.va, in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali<sup>21</sup>, resta obbligata a prestare su esplicita richiesta del Responsabile dell'U.O. Energia recettiva dei criteri di quantificazione che verranno deliberati a breve dalla Giunta Provinciale in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino delle aree occupate dall'impianto, già descritte e stimate dalla ditta autorizzata nel Piano di dismissione depositato agli atti - una cauzione bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione locale che, in caso di palese inadempienza del gestore dell'impianto, ne chiederà l'escussione.

La ditta titolare dell'A.U. resta, in ogni caso, obbligata a dare comunicazione tempestiva all'U.O. Energia della Provincia di Bologna dell'eventuale decisione di cessare l'esercizio dell'impianto e ad adottare tutte le misure necessarie alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione dell'attività di produzione di energia rinnovabile.

---

<sup>19</sup> Così art. 19, comma 3, della L.R. n. 26/2004 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.

<sup>20</sup> Comma 1 dell'art. 19 L.R. n. 26/2004.

<sup>21</sup> Par.13.1 lett. j).

Qualora in vigenza dell'Autorizzazione Unica, la L.A.C.ME. Soc.Agr. Coop.va intendesse proporre interventi così come definiti dalla normativa vigente<sup>22</sup> di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione dell'impianto fotovoltaico, essi saranno soggetti *ex novo* ad procedimento unico volto a garantire il rispetto delle normative vigenti, in conformità con la determinazione collegiale della Conferenza dei Servizi ove convogliare l'assenso di tutti gli Enti ed Amministrazioni interessate dai nuovi interventi. A tal fine, si tenga presente che il D.Lgs. 28/2011<sup>23</sup> demanda ad un Decreto Interministeriale la definizione degli interventi di modifica sostanziale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, nelle cui more non si considerano sostanziali quegli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi stessi.

La presente Autorizzazione Unica viene accordata con salvezza dei diritti dei terzi ed è subordinata, tra l'altro, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, nonché delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 che disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche e a quanto stabilito in materia di elettrodotti dalla L.36/2001<sup>24</sup>.

La ditta autorizzata resta comunque obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, fiscale, tutela ambientale e quant'altro derivi dalla vigente normativa, ancorché non espressamente richiamato nel presente atto e nel relativo Allegato sub A).

Pertanto, essa assume piena responsabilità per la violazione dei diritti dei terzi o agli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di costruzione del nuovo impianto, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa di terzi che si ritenessero danneggiati dalle attività di messa in opera e/o in esercizio del nuovo sistema fotovoltaico.

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne autorizza la trasmissione alla Ditta proponente e agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi nonché al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna.

---

<sup>22</sup> Si fa presente che le definizioni di "potenziamento o ripotenziamento", di "rifacimento totale e parziale" e di "riattivazione" sono contenute all'art. 2 del D.M. Svil. Econ. del 18.12.2008 n. 244. Inoltre l'art. 16 della L.R. n. 26/2004, prevede espressamente che gli eventuali progetti di modifica o ripotenziamento siano valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

<sup>23</sup> Art. 5, comma 5.

<sup>24</sup> Legge Quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Inoltre se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Bologna<sup>25</sup>, anche al fine di massimizzare la pubblicità dell'atto e consentire ad eventuali controinteressati di esperire eventuale ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza di esso.

Si dà atto che la presente Autorizzazione Unica non comporta impegno di spesa alcuno per gli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, né per l'Amministrazione Provinciale che la rilascia nella piena ed esclusiva responsabilità del proponente, in relazione ai danni eventualmente procurati a terzi da LA.C.ME. Soc.Agr. Coop.va nella messa in opera e/o esercizio del nuovo impianto fotovoltaico.

Bologna, 28/07/2011

Il Dirigente responsabile  
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

---

<sup>25</sup> Le determinazioni dirigenziali adottate ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio liberamente consultabile per un periodo di 15 giorni, dal sito istituzionale della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Provinciale per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, onde consentire a chiunque l'accesso agli atti senza motivazione.

Allegato sub A) PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL NUOVO IMPIANTO (estratto della Relazione tecnica di fine istruttoria P.G. 125781 del 26/07/2011).

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto risultante dagli elaborati tecnici allegati all'istanza (P.G. 196345 del 06/12/2010) ed approvati nella Conferenza dei Servizi del 17.05.2011, come "progetto definitivo";
2. Nella realizzazione dell'impianto, la ditta esecutrice dei lavori dovrà attenersi anche alle prescrizioni contenute nella "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" allegata alla nota n. 5158 del 26/03/2010 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica;
3. Le opere dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto disposto dalle normative nazionali sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili (segnatamente l'area di cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata e recintata)
4. La data di avvio dei lavori dovrà essere comunicata con almeno venti giorni di anticipo, prima dell'avvio dei lavori, alla Sovrintendenza ai Beni Archeologici di Bologna al fine di predisporre, se ritenuti necessari, gli opportuni controlli in corso d'opera e comunque la Ditta è tenuta a rispettare gli obblighi in materia di ritrovamenti fortuiti sanciti dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i ;
5. Ai sensi del disposto di cui al punto 8 della parte prima del D.M. 18 settembre 2010 il contributo di costruzione di cui all'art. 17, comma 3 lett e) del D.P.R. 380/2001, non è dovuto dalla SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. per le opere impiantistiche in oggetto;
6. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sarà divenuto inoppugnabile;
7. La SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. , per non incorrere nella sanzione della decadenza dell'A.U., ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore, o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
8. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale e al Settore Urbanistica del Comune di Medicina, il giorno stesso dell'avvio, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili e di tutto quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché, ai sensi del D.M. 24/10/2007. In pari data, il Comune di riferimento dovrà ricevere anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), mentre la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 109/2009 dovrà essere recapitata al Distretto competente dell'Azienda U.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
9. Presso il cantiere dovrà essere conservata copia conforme all'originale informatico dell'atto autorizzativo, corredato del progetto architettonico e di ogni altro elaborato progettuale. Dovrà essere affissa una tabella recante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, la ditta titolare dell'A.U., le generalità dell'impresa appaltatrice dei lavori, del progettista, del direttore dei lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza, soggetti tutti responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto di impianto fotovoltaico;
10. Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata dalla ditta autorizzata all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Edilizia del Comune di Medicina;
11. Le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Edilizia del Comune di Medicina;
12. Le attività di cantiere finalizzate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico potranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce orarie 8-13 e 15-19, introdotte dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 45 del 21/01/2002;
13. La strada di accesso all'area interessata dai lavori dovrà essere mantenuta in buono stato igienico e dovranno mettersi in campo tutte le misure utili a mitigare diffusione di polveri dall'area di cantiere;
14. La ditta autorizzata dovrà ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;

15. Le superfici ventilanti a servizio dei locali/vani tecnici dovranno rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Medicina;
16. La cabina di trasformazione dovrà essere realizzata ad almeno 8 metri dai confini di proprietà di terzi al fine di impedire impatti della Distanza di prima Approssimazione (DPA) con proprietà di terzi;
17. Il termine massimo di consegna dei lavori è di tre anni dalla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, decorso inutilmente il quale l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte di opere rimaste ineseguite. Su richiesta del titolare dell'A.U. motivata dalla sopravvenienza di fatti estranei alla propria volontà, presentata in tempo utile, l'Amministrazione Provinciale potrà eventualmente concedere, per una sola volta, la proroga del suddetto termine perentorio;
18. La data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto e tempestivamente dalla SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di Medicina;
19. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori, e comunque prima di qualsiasi utilizzo effettivo dell'impianto, la SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. dovrà richiedere, qualora necessario al Comune di Medicina la certificazione della conformità edilizia e dell'agibilità dei nuovi manufatti (cabine elettriche);
20. L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico potrà avvenire solo previo rilascio del certificato comunale di conformità edilizia e agibilità, fatta eccezione per le opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato dalle norme vigenti ad apposita autorizzazione e/o nullaosta di tipo sanitario;
21. L'entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a partire dalla quale si siano verificate tutte le seguenti condizioni: l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
22. La SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. dovrà mettere in esercizio l'impianto entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria mensile (pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi, a partire dal quinto mese di ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto) prevista dall'art. 19 della L.R. n. 26/2006 e dovrà documentare ogni ritardo nella procedura di messa in esercizio dell'impianto, dipendente da cause di forza maggiore e comunque da cause indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il referente dell'U.O. Energia l'assegnazione di un nuovo termine;
23. Qualora il titolare dell'A.U. intendesse proporre interventi di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione, questi ultimi saranno soggetti ad un rinnovato procedimento unico, da attivarsi presso l'U.O. Energia con istanza in carta bollata, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti mediante l'istruttoria collegiale ed una nuova approvazione del progetto modificato nell'ambito della Conferenza dei Servizi, fermo restando che, in tal sede, i progetti di modifica sostanziale o di potenziamento saranno valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente. In merito alla qualificazione degli interventi sostanziali e non, si rinvia al D.Lgs. 28/2011 all'art. 5, comma 5, domanda ad un Decreto Interministeriale la definizione degli interventi di modifica sostanziale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, nelle cui more non si considerano sostanziali quegli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi, mentre per le nozioni di "potenziamento o ripotenziamento", "rifacimento totale e parziale" e di "riattivazione" si rimanda all'art. 2 del D.M. Svil. Econ. del 18.12.2008 n. 244;
24. Ogni modifica al progetto proposta in corso d'opera o di esercizio del nuovo impianto, dovrà essere preventivamente sottoposta - unitamente alla documentazione tecnica descrittiva - al Responsabile dell'U.O. Energia, che la condividerà con gli Enti interessati al fine di appurarne la sostanzialità o non sostanzialità, e valutare l'opportunità/necessità di apporre ulteriori prescrizioni all'autorizzazione originaria.
25. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto la SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. dovrà predisporre e depositare presso l'Amministrazione Provinciale di Bologna, il Comune di Medicina e il Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A., una planimetria dell'intero complesso, corredata anche delle reti tecnologiche e delle varianti non sostanziali eventualmente apportate in corso

d'opera, previa comunicazione all'U.O. Provinciale Energia, per consentire gli eventuali successivi controlli e sopralluoghi.

### **Rifiuti**

26. Tutti i rifiuti prodotti in ragione dell'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in contenitori e in siti idonei a non procurare inconvenienti ambientali e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

### **Dismissione dell'impianto**

27. A norma dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. 26/2004, entro sei mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla dismissione dello stesso nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi mediante lo smantellamento delle strutture edilizie ed impiantistiche esistenti;
28. La SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. dovrà prestare in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali, una cauzione bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione Provinciale, dietro esplicita richiesta del Responsabile dell'U.O. Energia, da formalizzarsi allorché la Giunta Provinciale avrà deliberato sui criteri di quantificazione secondo una congrua proporzione con i costi delle opere di rimessa in pristino delle aree occupate dall'impianto, stimati dal proponente, SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. , nel succitato Piano di dismissione ;

### **Prescrizioni generiche**

29. A fronte di ogni eventuale cessione aziendale, la ditta che subentri alla SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. nella proprietà/gestione dell'impianto ha l'obbligo di depositare presso l'U.O. Energia della Provincia di Bologna una istanza in carta libera di volturazione, corredata, pena l'inammissibilità dell'istanza stessa, di copia conforme degli atti di cessione (l'accordo siglato dalle parti, la delibera societaria ecc.), del certificato di iscrizione della ditta cessionaria alla C.C.I.A.A. integrato con la dicitura antimafia emesso nei sei mesi precedenti, nonché dell'acquisizione, tra l'altro, della disponibilità a qualunque titolo, delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;
30. In caso invece di alienazione del titolo autorizzatorio *tout court*, la parte subentrante e quella cedente, SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. , dovranno presentare istanza congiunta, in carta bollata, di autorizzazione alla volturazione del titolo autorizzatorio, producendo quanto indicato nella modulistica provinciale disponibile on line (in particolare, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica dicitura antimafia e di copia conforme all'originale del contratto con la proprietà trasferisce a favore del nuovo soggetto, la disponibilità delle aree occupate dall'impianto ad altro soggetto;
31. La Società SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A. degli eventuali fermi tecnici dell'impianto che dovessero verificarsi, compresi quelli programmati, fornendo le indicazioni sulle cause tecniche e sulla presunta durata del blocco;
32. Ogni eventuale avaria e/o criticità riscontrata dalla SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. nell'esercizio dell'impianto dovrà essere affrontata in coerenza con le previsioni del Piano di monitoraggio e di gestione delle emergenze;
33. La SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. dovrà rispettare i contenuti del Piano di monitoraggio e di controllo delle emergenze, integrandolo con l'esatta individuazione delle misure correttive e/o gestionali temporanee atte a fronteggiare eventuali malfunzionamenti dell'impianto, l'indicazione del responsabile tecnico e dei tempi di ripristino della normale funzionalità dell'impianto;
34. L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico superiore a 20 kW, qual è quello proposto da SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. , rientra nel campo di applicazione del regime fiscale regolato dal Titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. che, all'53, comma 1, lett. b), caratterizza tale tipologia di impianti come "officina di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile". Posto che il nuovo impianto si avvarrà per i sistemi di allarme, videosorveglianza, illuminazione, condizionatori, etc. della fornitura tramite una linea separata, ai sensi dell'art. 53 bis del D.Lgs. n. 504/1995, la SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. in luogo della denuncia di

officina di produzione per uso proprio, dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane di Bologna competente per territorio una comunicazione di "officina di produzione elettrica a scopo commerciale" mediante compilazione di apposita modulistica.

### **Controlli**

35. A seguito del rilascio dell'atto autorizzativo unico tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, espleteranno i controlli opportuni e necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche, di ordine strutturale e funzionale, sopra elencate;
36. La SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. dovrà rispettare tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche testè assegnate, consapevole che l'art. 44, comma 3, del D. Lgs. n.28/2011 commina, a fronte dell'accertamento della violazione di una o più prescrizioni, quale parte sostanziale ed integrante dell'A.U., la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (€ 1000) e massimo (€ 150.000) indicato dal comma 1 del medesimo articolo, e comunque non inferiore a € 300, fatte salve le altre sanzioni previste comunque previste dalla normativa vigente da irrogare a cura delle Autorità competenti;
37. L'Autorità Provinciale Procedente comunicherà l'adozione delle misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativi, tra gli altri soggetti, anche al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
38. Ai sensi del D.M. del 16/02/1982, l'impianto fotovoltaico della SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. , una volta realizzato dalla Ditta non sarà assoggettato a controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Tuttavia, qualora nell'area dedicata all'impianto siano presenti altre attività soggette al controllo dei VV.FF., ai fini del rilascio del C.P.I., la SOCIETA' AGRICOLA COOP.VA LA.C.ME. congiuntamente alla documentazione prescritta dal D.M. 04/05/1998, dovrà produrre copia del certificato di collaudo di cui al D.M. 19/2/2007, attuativo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 387/2003.

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Volturazione dell'Autorizzazione Unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003, all'esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica tramite conversione solare-fotovoltaica, rilasciata con Det. Dirig. n. 1917 del 28/07/2011 a LACME Soc.Agr.Coop.Nuovo beneficiario: PV MEDICINA X Srl.

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

**Decisione**

1. dispone la volturazione a favore di PV MEDICINA X Srl (C.F. 03133451207; sede legale a Bologna, Via Audinot, 31), dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con Determinazione Dirigenziale n. 1917 del 28/07/2011 a LACME Soc.Agr.Coop. (C.F. 03930020379; sede legale a Medicina, Via Cuscini 27/A) per l'esercizio nel Comune di Medicina (Bo) di una centrale per la conversione di energia solare in energia elettrica tramite tecnologia fotovoltaica, di potenza pari a 0,999 MWe, nel sito di Via Bassa, classificato come "agricolo" dal corrente strumento urbanistico comunale (foglio 22, particella 33), posto che su tali aree la Società subentrante ha acquisito in data 12 settembre 2011 da Lacme Soc.Agr.Coop. una proprietà superficiaria della durata di 25 anni, con salvezza di tutti pareri, i nullaosta, le autorizzazioni, i pareri e altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'esercizio della centrale stessa, e da quest'ultima assorbiti e sostituiti;
2. obbliga la Società subentrante, PV MEDICINA X Srl, al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Allegato sub A) della Determinazione succitata, relativamente alla gestione dell'impianto, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate al punto 6) del presente provvedimento, nonché delle ulteriori prescrizioni costruttive e gestionali di seguito riportate:
  - a) prestare a favore dell'Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, una cauzione bancaria o assicurativa del valore di *euro 71.500*, come quantificato dalla Società cedente nel Piano di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi

all'origine, ritenuto congruo in costanza di Procedimento unico, per la corretta esecuzione degli interventi di smantellamento dell'impianto in luogo del nuovo titolare dell'Autorizzazione Unica, PV MEDICINA X Srl, nel caso in cui questi, cessata l'attività di produzione energetica, non adempiesse agli obblighi di legge relativi agli interventi di obblighi di legge;

b) comunicare al GSE<sup>1</sup> entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione, l'avvenuta cessione dell'impianto fotovoltaico o dell'unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso.

3. dà atto che in caso in cui necessiti in corso di esercizio dell'impianto di una o più modifiche "sostanziali" in corso di esercizio, PV MEDICINA X Srl chiederà l'attivazione di un nuovo procedimento unico, ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 387/2003, secondo i criteri di discernimento della sostanzialità degli interventi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2008 - non si considerano sostanziali "gli interventi da realizzare su impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi" - validi fino alla miglior definizione della sostanzialità degli interventi, rimessa, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte energetica, ad un emanando Decreto Interministeriale;

4. ricorda che la validità del presente provvedimento è subordinata alla permanenza in capo alla Ditta subentrante, PV MEDICINA X Srl, di un qualsiasi titolo valido di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto;

5. relativamente all'esercizio dell'impianto, subordina la validità del presente titolo abilitativo al buon fine degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'intera produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile verrà immessa nella rete di distribuzione nazionale;

6. rende noto che l'accertamento della violazione di una o più prescrizioni stabilite nel provvedimento autorizzatorio qui volturato, così come integrate con il presente atto, sarà punita, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, da questa Autorità Provinciale con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (euro 1000) e massimo (euro 150.000) di cui al comma 1 dell'art. 44, e comunque non inferiore a 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

7. rende noto che l'Autorità Provinciale di Bologna si impegna a comunicare l'adozione delle eventuali misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativo ora intestato a PV MEDICINA X Srl, alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi per il rilascio del titolo abilitativo qui volturato, nonché al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

---

<sup>1</sup>Così prevede l'art. 10, comma 4, Decreto Ministero Svil.Econ. del 05.05.2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica".

8. dà atto, infine, che ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna/Bologna, entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento stesso, in alternativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proponibile entro centoventi giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

## **Motivazione**

In data 14.09.2011 il legale rappresentante di LA.C.ME. Soc.Agr.Coop. , congiuntamente al legale rappresentante di PV MEDICINA X Srl, presentava all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, una istanza di volturazione<sup>2</sup> dell'Autorizzazione Unica rilasciata al primo Proponente, con Determinazione Dirigenziale immediatamente esecutiva n. 1917 del 28/07/2011 per la costruzione e l'esercizio di un impianto F.E.R. di matrice solare-fotovoltaica della potenza di 0,999 Mwe, da ubicare nell'area agricola del Comune di Medicina, Via Bassa (foglio 22, particella 33).

Posto che al tempo dell'istanza di volturazione tale impianto era già stato realizzato - e messo in esercizio<sup>3</sup> - da LA.C.ME. Soc.Agr.Coop., in conformità con le caratteristiche attestate nel progetto definitivo autorizzato dall'Amministrazione Provinciale, la ditta PV MEDICINA X Srl significava alla suddetta Amministrazione la volontà di subentrare esclusivamente nell'attività di gestione del nuovo impianto già attivo in termini di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

In sede di presentazione dell'istanza i soggetti richiedenti la voltura comprovavano l'acquisizione, da parte di PV MEDICINA X Srl, della disponibilità giuridica a titolo di proprietà superficiaria su tutte le aree interessate dall'impianto, per una durata di 25 anni, con decorrenza dal 12.09.2011, data di stipula, mediante scrittura privata autenticata, tra le parti istanti, del relativo contratto di costituzione del diritto di superficie.

Riscontrata la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali, si dispone la voltura con effetti immediati del titolo di Autorizzazione Unica a favore di PV MEDICINA X Srl, con riguardo all'impianto e alle opere pertinenziali, con perpetuazione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, ancorché subordinati all'osservanza delle condizioni e/o prescrizioni in essi contenute, rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi decisoria dai soggetti istituzionali competenti ed assorbiti e sostituiti dal provvedimento finale di Autorizzazione Unica.

---

<sup>2</sup> Agli atti P.G. 144147 del 14/09/2011.

<sup>3</sup> La fine dei lavori risale al 09.08.2011 ed è stata comunicata all'U.O. Energia con nota P.G. 145440/2011.

Ciò non di meno, PV MEDICINA X Srl resta obbligata al rispetto di tutte prescrizioni tecnico-gestionali elencate nell'Allegato sub A) della Determinazione Dirigenziale n.1917 del 28/07/2011 nonché di quelle apposte al punto 2 del dispositivo sovrastante, con lettere a)-b) e si assume la piena responsabilità riguardo agli eventuali danni eventualmente causati a terzi in relazione all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa accampata da soggetti che si ritenessero danneggiati dall'attività produttiva *de qua*.

Bologna, 16/11/2011

Il Dirigente responsabile  
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**